



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
Settore Presidio del territorio Ufficio V.I.A.
corso Nizza 21 12100 Cuneo 0171445958

Cl: 8.7
Fasc:N.6.1/2022

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 13/2023
PROGETTO DI MESSA IN ESERCIZIO DI ALLEVAMENTO AVICOLO, NEL COMUNE DI
CASTIGLIONE TINELLA.
PROPONENTE: CAPETTA SERGIO, VIA SANTA MARIA DEL PIANO N. 15, 12057 - NEIVE.
ESITO PROCEDIMENTO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 14.09.2023 con prot. di ric. n. 59285, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 13/2023, presentata da parte del legale rappresentante della ditta CAPETTA Sergio, con sede legale in Via Santa Maria del Piano n. 15 a Neive;
- con nota provinciale prot. n. 60139 del 19.09.2023 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 19 settembre al 18 ottobre 2023;
- con nota prot. n. 60146 del 19.09.2023, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale "B.1.c) - Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicapri, 50 posti bovini" dell'Allegato B della L.R. 13/2023 (ex n. 1 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e ss.mm.ii.);
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura, risulta pervenuto il seguente contributo tecnico:
 - con nota prot. ric. n. 66707 del 19.10.2023, l'ASL CN2, presa visione della documentazione trasmessa, ha espresso alcune valutazioni in merito alla cessione dei reflui zootecnici, ai relativi contratti di cessione e all'eventuale stoccaggio provvisorio in caso di emergenza o impossibilità di conferimento presso terzi; nonché in merito alle emissioni in atmosfera e all'osservazione degli osservati gli obblighi normativi in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in relazione ai rischi specifici associati alle mansioni svolte ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- In data 07 novembre 2023, l'Organo Tecnico, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, formalizzato con nota prot. ric. 71076 dell'8.11.2023 e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio rif. prot. ric. n. 70546 del 6.11.2023, istruita la documentazione depositata, ha unanimemente ritenuto necessario approfondire alcuni aspetti in merito alle emissioni e al conferimento dei reflui, al fine di poter valutare compiutamente l'impatto complessivo dell'intervento proposto.
- Pertanto, con nota prot. n. 71206 dell'8.11.2023 si è proceduto alla richiesta di chiarimenti, con sospensione dei termini del procedimento di Verifica di VIA.
- Nella predetta riunione dell'Organo Tecnico del 07 novembre 2023 sulla base dei contributi citati, si era evidenziato quanto segue:
 1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, l'azienda dovrà acquisire i seguenti pareri, nulla osta ed autorizzazioni:
 - Autorizzazione alle emissioni in Via Generale (AVG) ai sensi del D.P.R. n. 59/2013.
 2. Dal punto di vista tecnico, il progetto non prevede la realizzazione di nuovi ricoveri ma viene presentato preliminarmente in Verifica di impatto ambientale a corredo dell'istanza di Autorizzazione alle Emissioni in atmosfera (AVG). L'azienda ha infatti in esercizio un allevamento di ovaiole e capi riproduttivi con potenzialità superiore a 25.000 capi, attualmente in assenza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera. L'attività viene praticata all'interno di sei capannoni esistenti ed è orientata alla produzione di uova da riproduzione destinate alla schiusa all'interno di apposito incubatoio posto in altra sede
La potenzialità di allevamento dichiarata in progetto è pari a 34.000 capi di peso medio 3,4 Kg/capo. Nella comunicazione di utilizzo agronomico ai sensi dell'art. 3 DPGR 2007 N° 10/R redatta in data 27/03/2023, nella UTE di Via Marini risultano allevati n. 24.900 capi avicoli del peso medio di 1,8 kg quindi il progetto in esame configura un aumento della pressione zootecnica rispetto alla situazione cartolare autorizzata.
 3. Dal punto di vista ambientale, l'istruttoria svolta in relazione alla documentazione progettuale depositata, ha evidenziato che le componenti potenzialmente interferite dalla realizzazione del progetto sono le seguenti:
 - a) *Gestione effluenti zootecnici prodotti*
L'azienda non effettua lo spandimento della pollina prodotta, ma la cede interamente ad aziende terze dotate di impianto di codigestione anaerobica, più precisamente un'azienda agricola di Costigliole d'Asti, che dista circa 9 km da sito di produzione. Per una soluzione maggiormente ecosostenibile si ritiene opportuno valutare la possibilità di conferire ad aziende locali, minimizzando la fase di trasporto, possibilmente ipotizzando diversi scenari di conferimento dell'effluente, che comporterebbe un consumo di gasolio inferiore di circa il 30% rispetto al suo conferimento agli impianti di digestione individuati (circa 845 litri vs 1173).
Stante la gestione della pollina sopra descritta (cessione totale a terzi), l'azienda non sembra disporre di una platea per lo stoccaggio temporaneo della pollina, che qualora necessario (es. in caso di emergenze sanitarie) verrebbe stoccato in un capannone "in attesa di individuare soluzioni alternative." Per le valutazioni di merito rispetto alla scelta proposta, si rimanda al Servizio Veterinario, competente in materia di biosicurezza.
 - b) *Emissioni in atmosfera*
L'inquinante principale generato dall'attività dell'azienda è l'ammoniaca, emessa in fase di stabulazione dei reflui zootecnici.
Tutti i capannoni sono dotati di ventilazione naturale e raffrescamento dell'aria con acqua nebulizzata in estate.
Per quanto riguarda l'impronta carbonica dell'allevamento, nel riepilogo relativo alle emissioni di gas serra, vengono stimate circa 53 tonn/anno di CO2 equivalente, valore fortemente influenzato dal tipo di alimentazione; si tratta tuttavia di una stima per difetto, che non considera il contributo derivante dalla fase di trasporto delle deiezioni presso gli impianti per la produzione di biogas.

c) Energia

L'impianto fotovoltaico esistente sui tetti dei capannoni ha una potenza pari a 290 kW, in grado di produrre circa 304.500 kWh di energia annui, sufficienti a sopperire il consumo medio annuo dell'allevamento (10.000 kWh).

E' anche presente un dispositivo di produzione costituito da un gruppo elettrogeno di emergenza alimentato a gasolio di potenzialità pari a 40 KW.

Inoltre, al fine della preparazione e rimozione delle lettiere e degli impianti di stabulazione è stimato un consumo di 500 l di gasolio/anno

Per quanto riguarda l'energia termica, la tipologia di allevamento non prevede sistemi di riscaldamento.

d) Emissioni odorigene

Per quanto attiene, l'impatto dovuto alle emissioni odorigene derivanti dalle attività di allevamento, tenuto conto della DGR 2017, n. 13-4554, in caso di attivazione del protocollo previsto in caso di esposti, che dovrebbe comunque attuarsi su richiesta del tavolo di confronto, si concorda con la proposta della ditta, riassumibile sinteticamente nei seguenti passaggi:

- collaborare con le amministrazioni nella fase di "Valutazione della percezione del disturbo olfattivo segnalato dalla popolazione" ai sensi dell'Allegato I Parte 2 DGR 9/1/17 n. 13-4554;
- l'installazione presso l'impianto, in posizione concordata, di una stazione anemometrica mobile atta a rilevare direzione e velocità dei venti nel periodo di monitoraggio indicato dalle autorità;
- predisporre un campionamento olfattometrico delle emissioni odorose percepibili entro o al perimetro dell'impianto.

e) Consumo idrico

L'acqua utilizzata nell'insediamento proviene dall'acquedotto comunale e viene impiegata per abbeveraggio degli animali, lavaggio dei ricoveri a fine ciclo e sistema di raffrescamento.

Si registra un consumo idrico pari a 4.000 mc/anno.

f) Emissioni sonore

Si prende atto delle dichiarazioni del tecnico Germanetto Ivo in merito alla rappresentatività delle misure presentate rispetto alle emissioni acustiche della ditta in esame. Dall'analisi delle stesse si evince il rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento acustico.

g) Vegetazione e paesaggio

Il sito è localizzato su pendio collinare attorniato da vegetazione spontanea. L'area risulta sottoposta a vincolo idrogeologico e al limite del vincolo paesaggistico per la presenza di aree boscate. Risulta essere presente un inadeguato inserimento delle strutture nel contesto paesaggistico circostante, vi sarà pertanto la necessità di mettere a dimora una quinta essenza arborea di specie autoctone adatte alle condizioni stagionali sull'area a monte della strada interna di accesso ai capannoni, per un mascheramento più efficace.

- Con nota prot. ric. n. 78182 del 06.12.2023 il proponente ha depositato la documentazione integrativa richiesta, che è stata pubblicata sul sito web dell'amministrazione provinciale e resa nota ai soggetti interessati alla presente procedura in data 06.12.2023 con prot. n. 78372.
- Negli elaborati integrativi la Ditta ha dichiarato che, per galline e galli da riproduzione, non sussiste una limitazione circa la densità di allevamento. Pertanto, risulta confermato il dato di potenzialità dichiarato nell'istanza, pari a 34.000 capi.
- In data 19 dicembre 2023 l'**Organo Tecnico** provinciale si è nuovamente riunito per svolgere l'istruttoria tecnica relativa alle integrazioni depositate e sulla base della valutazione delle dichiarazioni rese, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame, così come integrato, possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 13/2023**, per le motivazioni e con le prescrizioni esplicitate nel seguito.

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 “*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*”.

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell’art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell’obbligo della documentazione antimafia.

Visto il D. L. 16 luglio 2020, n. 76, cd. «decreto Semplificazioni» - "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*".

Vista la L. 11 settembre 2020, n. 120 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*".

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all’art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”.

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante “*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall’art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*”.

Vista la L.R. n. 13 del 19 luglio 2023 “*Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)*”;

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell’Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Viste le note prot. ric. n. 66707 del 19.10.2023 e n. 83138 del 22.12.2023 dell’**ASL CN2**.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Considerato che:

- In data 19 dicembre 2023, l’**Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell’A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, di cui alla nota formalizzata con prot. ric. n. 82770 del 21.12.2023 e dell’apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio di cui alla nota prot. ric. n. 82108 del 19.12.2023, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l’intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 13/2023**, in quanto il progetto in esame non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell’area interessata e non risulta passibile di ulteriori impatti sui diversi comparti ambientali interferiti, meritevoli d’approfondimento.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs.152/06 e s.m.i. e l.r. 13/2023, il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 14.09.2023

con prot. di ric. n. 59285, così come integrato, da parte del titolare della ditta Capetta Sergio, con sede legale in Via Santa Maria del Piano n. 15 a Neive, per le motivazioni precedentemente citate.

2. DI SUBORDINARE l'esclusione, di cui al precedente punto 1, al rispetto delle seguenti prescrizioni finalizzate all'ottimizzazione del progetto dal punto di vista ambientale ed **obbligatoriamente** da recepire nella redazione degli elaborati progettuali allegati all'istanza per l'ottenimento dell'Autorizzazione alle emissioni in Via Generale (AVG) ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, come di seguito indicato e sulla base delle indicazioni fornite dall'ASL CN2 e da Arpa Piemonte – Dipartimento territoriale di Cuneo, ed in particolare:

- nota prot. 83138 del 22.12.2023 dell'ASL CN2:
 - a) dovranno essere documentate le modalità di movimentazione e collocazione della pollina prodotta, a garanzia del corretto conferimento degli effluenti zootecnici agli impianti di digestione;
- nota prot. 82770 del 21.12.2023 dell'ARPA - Dipartimentale di Cuneo:
 - b) dovranno essere descritte le modalità di gestione degli effluenti zootecnici, privilegiando l'utilizzo agronomico diretto nelle immediate vicinanze dell'allevamento, entro un raggio di 10 km dal centro aziendale, ed in caso di cessione a impianti a biogas, il conferimento a quello più vicino possibile al sito di produzione;
 - c) dovrà essere realizzato un filare arboreo di specie autoctone lungo la strada di collegamento interna all'impianto, al fine di un più efficace mascheramento dei capannoni.

3. DI RIMANDARE al Servizio Veterinario dell'ASL CN2, la valutazione del dato di densità di allevamento, dichiarato maggiore di 609 posti (pari al 2%) rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di benessere animale, da effettuarsi in sede di istruttoria per il rilascio dell'AVG.

STABILISCE

di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE VICARIO
dott. Luciano FANTINO

ESTENSORE:

Arch. Barbara Giordana
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale